FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE DI PRIMA ISTANZA

SENTENZA

PROCEDIMENTO F.I.G. N. 142/13

A CARICO DELLA SIGNORA ADRIANA DALLABASSA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 22 maggio 2014 il Sostituto Procuratore Federale avv. Amedeo Motta rinviava a giudizio la signora Adriana Dallabassa per aver tenuto un comportamento contrario alle regole di etichetta e di buona educazione nei confronti del signor Fabio Giovanelli durante lo svolgimento di una gara presso il Circolo "Golf Club Le Robinie" in data 15 dicembre 2013.-

Il presente procedimento federale è stato infatti instaurato su richiesta pervenuta dal sopra indicato Circolo tramite rapporto informativo inviato in data 16 dicembre 2013.-

Più esattamente, la signora Adriana Dallabassa avrebbe inveito con termini molto offensivi nei confronti del signor Fabio Giovanelli causa una pallina dallo stesso tirata alla buca n. 13 quando ancora un componente del team della signora Dallabassa si trovava in green.-

Instaurato il presente procedimento, il Sostituto Procuratore avv. Amedeo Motta convocava per l'udienza del 22 maggio 2014 la signora Adriana Dallabassa, che si presentava e precisava di aver inveito genericamente nei confronti di tutto il team che la seguiva, riportandosi al pro-memoria scritto nell'immediatezza insieme al marito e alla memoria in data 21 maggio 2014 contestualmente depositati e in atti.-

Il Sostituto Procuratore provvedeva, in data 22 /05/14, a chiedere il rinvio a giudizio della signora Dallabassa con istanza così formulata:

"Il sottoscritto Sostituto Procuratore Federale..... chiede che l'Ill.mo Giudice di Prima Istanza voglia procedere nei confronti della signora Adriana Dallabassa per l'illecito contestato ed infliggere la sanzione dell'ammonizione, consistente in un rimprovero scritto, con avviso di più gravi provvedimenti disciplinari nel caso di ulteriori infrazioni".-

Ai sensi dell'art. 40 n. 5, III comma del Regolamento di Giustizia, il Sostituto Procuratore Federale avvertiva la signora Dallabassa della propria facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste dal suindicato art. 40, ma la signora Dallabassa non manifestava nei termini previsti l'intenzione di aderire alla richiesta di emissione di decreto sanzionatorio.-

Con convocazione del 9 giugno 2014, codesto Giudice Federale invitava la signora Adriana Dallabassa a comparire dinanzi a sè e al Sostituto Procuratore presso lo studio di questi, sito in Milano, all'udienza del 26 giugno 2014.-

Alla suddetta udienza la signora Dallabassa si presentava e dichiarava di non aver potuto aderire alla richiesta di decreto sanzionatorio perché si trovava all'estero, l'avv. Motta insisteva nell'istanza di cui al rinvio a giudizio ed il Giudice si riservava di decidere.-

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminando la documentazione in atti, e valutato nel complesso il procedimento in esame, da cui emerge che l'indagata ha sostanzialmente

ammesso di avere inveito con il team che la seguiva in quanto spaventata da altri precedenti episodi verificatesi in relazione a palle pericolose che avevano rischiato di colpirla, pur contestando di avere inveito con termini molto offensivi e ripetutamente, appare all'esponente Giudice totalmente accoglibile la richiesta contenuta nell'istanza di rinvio a giudizio del Sostituto Procuratore avv. Motta.-

DECISIONE

Alla luce di quanto premesso e del convincimento formatosi durante lo svolgimento del presente procedimento, si ritiene:

ADRIANA DALLABASSA colpevole dell'illecito contestatole e conseguentemente, si commina alla signora Dallabassa la pena della

AMMONIZIONE

ai sensi dell'articolo 21 n. 1 del Regolamento di Giustizia, invitandola a rispettare quanto previsto dalla F.I.G. in merito al comportamento corretto da osservare durante il gioco del golf e ad attenersi a quanto dalla stessa stabilito, con preannuncio di più gravi sanzioni disciplinari nel caso di reiterato comportamento posto in essere in violazione a tali previsioni.-

SI COMUNICHI, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia F.I.G.:

a) alla signora ADRIANA DALLABASSA, presso il domicilio in Busto Arsizio (VA) – Via XX Settembre, 66 -;

b) al Procuratore Federale, avv. Paolo Berruti, presso la Federazione Italiana Golf, in 00196 Roma - Viale Tiziano, 74 -;

c) al Sostituto Procuratore per La Lombardia, avv. Amedeo Motta, presso il

#p#

suo studio sito in 20129 Milano - Via F. Hayez, 16 -;

d) agli organi periferici nella cui giurisdizione risiedono i Circoli "Golf Club Le Robinie" e "Golf Club Castel Conturbia" ;

e) al "Golf Club Le Robinie" – Via per Busto Arsizio, 9 – Solbiate Olona (VA);

f) al "Golf Club Castel Conturbia" – Via Castelconturbia, 10 Loc. Bindellina – Agrate Conturbia (NO).-

Così deciso in Bergamo, 27 luglio 2014.-

Il Giudice di I° Istanza

Avv. Paola Bianchi Cassina

#p#